STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D. P. R. S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017
Via Centuripe, 1/A - 95128 CATANIA
Tel. 095559111
C.F. 93079890872
Sito Web: www.consorziobonifica9ct.it
e-mail: segreteria@consorziobonifica9ct.it
PEC: protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it

****

PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2021-2027

(Accordo per la coesione della Regione Siciliana.
Modifiche ai sensi del punto 2 della Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41)

AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI LINEA DI INTERVENTO "05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO"

"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI VALLE DELL'ACATE - Lotto 1"

CUP: F31D24000060001

***Importo complessivo del progetto* € 4.926.282,00**

Codice ID: FSCRI_RI_3337

dell'Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento

(solo quota FSC 21-27 ordinaria) alla Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025, relativa all'Accordo per la Coesione Governo - Regione Siciliana

PREMESSA

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

1.2 Dotazioni tecniche

1.3 Modalità di accesso alla procedura telematica

1.4 Fasi di caricamento dell'offerta

1.5 Avvertenze

1.6 Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

2. DICUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, FONTI DI FINANZIAMENTO

3.1 Suddivisione in lotti

3.2 Indicazione del Contratto collettivo Nazionale

3.3 Fonte di finanziamento

3.4 Durata dell'appalto

3.5 Pagamenti

3.6 Revisione prezzi

3.7 Anticipazione

3.8 Modifica del contratto in fase di esecuzione

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Condizioni di partecipazione

4.2 Requisiti di ordine generale

4.3 Requisiti di ordine speciale

4.4 Motivi di esclusione

4.5 Ulteriori disposizioni

5. AVVALIMENTO

6. SUBAPPALTO

7. SOPRALLUOGO

8. GARANZIE RICHIESTE

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

10.1 Soccorso istruttorio

11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINNISTRATIVA A CORREDO

11.1 Allegato "A" - Domanda di partecipazione

11.2 DGUE
11.3 Allegato "B": Titolare effettivo
11.4 Allegato "C": Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Codice dei Contratti
11.5 Allegato "D": Dichiarazione presa visione Piano triennale anticorruzione
11.6 Allegato "E": Protocollo legalità
11.7 Allegato "F": Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3 del Codice dei Contratti (tutele)
11.8 Allegato "G": Requisiti di ordine generale
11.9 Attestazione di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC
11.10 Garanzia provvisoria
11.11 Dichiarazione sostitutiva (articolo 94 del Codice dei Contratti)
11.12 Dichiarazione sostitutiva (articolo 95 del Codice dei Contratti)
11.13 Dichiarazione sostitutiva (articolo 98 del Codice dei Contratti)
11.14 Ulteriori dichiarazioni
11.15 Disciplina delle esclusioni (articolo 96 del Codice dei Contratti)
11.16 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (articolo 97 del Codice dei Contratti)
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
12.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
12.2 Riparametrazione
12.3 Valutazione dell'offerta economica
12.4 Valutazione totale dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
12.5 Verifica della congruità dell'offerta
12.6 Disposizioni conclusive
13. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
14. SVOLGIMENTO DELLE FASI PROCEDURALI DI GARA
14.1 Fase dell'esame e verifica della documentazione amministrativa
14.2 Fase dell'esame e verifica dell'offerta tecnica ed economica
14.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
16. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
18. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
19. ALTRE INFORMAZIONI

PREMESSA

Il presente bando recepisce la normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici), modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito codice correttivo) e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale soggetto beneficiario del finanziamento e soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente bando di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei *"lavori di efficientamento dell'impianto irriguo di valle dell'Acate lotto 1"* - CUP: F31D24000060001.

I lavori, oggetto del presente bando, sono presenti all'interno del Piano Triennale dei LL.PP. dell'Ente 2026-2028, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 05 Giugno 2026;

Che detto progetto è risultato rispondente ai criteri di ammissibilità, di cui al decreto di pubblicazione degli elenchi dei 21 interventi proposti dai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia estratti nell'Accordo per la Coesione Governo - Regione Siciliana Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria) per AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI – LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, così per come riproposto nel D.D.G. n. 5441 del 02/09/2026 da parte del Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del 13 Giugno 2025 è subentrato n.q. di Responsabile Unico del Progetto, per dare esecuzione a tutte le attività propedeutiche e conseguenziali per procedere all'esecuzione dei lavori, oggetto del presente bando, il Capo Settore Manutenzioni del Consorzio di Bonifica 9 Catania (soggetto beneficiario del finanziamento e soggetto esecutore dei lavori), dott. Ing. Vittorio Angelo Longo. Il progetto di che trattasi è stato redatto dall'Ing. Maurizio D'Urso, nominato con la medesima Deliberazione n. 109/2025.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 34 dell'allegato I.7 al medesimo Codice dei Contratti Pubblici, il rapporto conclusivo di verifica del progetto è stata effettuato dall'ing. Elisa Leone con verbale di data 16 luglio 2026, assunto in data 17/07/2026 al protocollo consortile al numero 11770.

La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 34, comma 4 dell'allegato I.7 al medesimo Codice dei Contratti Pubblici, è stata effettuata con verbale del Responsabile Unico del Progetto in data 24 luglio 2026, assunto in pari data al protocollo consortile al numero 12100.

L'approvazione del progetto esecutivo oggetto del presente bando è stata disposta con delibera del Commissario Straordinario n. 117 DEL 13/08/2026 per l'importo complessivo di **Euro 4.926.282,00** comprensivo d'IVA e somme a disposizione dell'amministrazione.

Con D.D.G. n. 5441 del 02/09/2026, il Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - i lavori oggetto del presente bando sono stati interamente finanziati per l'importo complessivo di Euro **4.926.282,00** comprensivo d'IVA e somme a disposizione dell'amministrazione.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ del __ _____ 2026, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente attuatore, su proposta del RUP, ha deciso di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni **540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

I luoghi dove saranno eseguiti i lavori nel territorio di competenza dei Comuni di Acate per 2.104 ettari di Chiaramonte Gulfi per 871 ettari, di Comiso per 644 ettari, di Vittoria per 1.043 ettari, di Licodia Eubea per 182 ettari e di Mazzarrone per 298 ettari.

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli **articoli 1, 2, 3 e 5** del Codice dei Contratti Pubblici, e precisamente:
- la stazione appaltante persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- la stazione appaltante favorisce, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- la stazione appaltante e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

L'esame e verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento della stazione appaltante qualificata, o da un seggio di gara monocratico istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della medesima stazione appaltante, così per come previsto dal **PUNTO 5.2** della linea Guida ANAC n. 3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata una commissione giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi in modalità telematica, e comunque dovrà salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni, ed opererà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, in possesso della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante assicura la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

L'appalto si svolgerà interamente con modalità telematica con caricamento dell'offerta tecnica ed economica e della relativa documentazione amministrativa solo ed esclusivamente sulla piattaforma telematica **SITAS-**

TUTTOGARE al seguente indirizzo https://appalti.consorziobonifica9ct.lavoripubblici.sicilia.it, in dotazione della stazione appaltante qualificata.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS - electronic Identification Authentication Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee Guida AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli operatori economici tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle suindicate circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento e del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione della presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nel **"Manuale d'uso - qualifica operatori economici",** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

1.3 Modalità di accesso alla procedura telematica

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale https://appalti.consorziobonifica9ct.lavoripubblici.sicilia.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso - utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dei Contratti Pubblici, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma

Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

N.B. Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

1.4 Fasi di caricamento dell'offerta

I concorrenti dovranno effettuare il caricamento dell'offerta con le modalità contenute all'interno del **"Manuale d'uso - qualifica operatori economici"** **entro le ore __:__:__ del giorno __ _____ 2026** e secondo quanto di seguito descritto:

FASE 1 - Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dalla documentazione di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dalla sezione corrispondente.

Selezionata la procedura di gara l'operatore economico, tramite la funzione "PARTECIPA", potrà completare il procedimento di partecipazione:

- Inserimento "BUSTA A" - Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA A".

- Inserimento "BUSTA B" - Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica nell'apposita "BUSTA B".

- Inserimento "BUSTA C" - Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica e la percentuale di ribasso, nell'apposita "BUSTA C".

- Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il temine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

1.5 Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel presente bando di gara.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:
- bando di gara;
- DGUE (**messo a disposizione della piattaforma telematica, aggiornato alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici**);
- Allegato **"A"** (domanda di partecipazione), reso su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- Allegato **"B"** (identificazione del "**titolare effettivo")** [MEF 11 marzo 2022, n. 55] su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- Allegato **"C"** (dichiarazione "Mancanza c**onflitto di interesse**"), resa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice Pubblici, singolarmente da parte del Legale Rappresentante/Amministratore Unico dell'impresa concorrente **e da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria e perfettamente indicati nell'articolo 94, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti**, su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- Allegato **"D"** (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di **presa visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione)** approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 31 gennaio 2025, e di presa visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile dal sito web alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione" su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- Allegato **"E"** (adesione al **Protocollo di Legalità)** su format messo a disposizione dalla stazione appaltante di cui alle Clausole di Autotutela "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL. Ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 3,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale;
- Allegato **"F" (dichiarazione di equivalenza delle tutele)** resa ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- Allegato **"G"** (**dichiarazioni requisiti di ordine generale**), su format messo a disposizione dalla stazione appaltante);
- tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di progetto, necessari alla formulazione dell'offerta.

Tutti i documenti di gara sono resi disponibili gratuitamente in forma digitale, sul sito della Piattaforma telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE al link: https://appalti.consorziobonifica9ct.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione "Bandi di gara - Gare e procedure in corso" in corrispondenza del bando di abilitazione alla procedura.

2.2 Chiarimenti

È possibile, da parte degli operatori economici che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di appositi quesiti scritti, esclusivamente mediante la piattaforma telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE nell'apposita area "richiesta chiarimenti", entro e non oltre alla ivi data indicata. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le comunicazioni relative alla procedura di gara in oggetto e le eventuali rettifiche e/o modifiche dopo la pubblicazione di tutti gli atti di gara, saranno pubblicate sulla Piattaforma Telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE e gli operatori economici concorrenti verranno notiziati in tempo reale**.**

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti Pubblici, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
E' necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la Piattaforma Telematica e di conseguenza la stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, saranno inviate al mandatario/capogruppo e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettere b), c) e d) del Codice dei Contratti Pubblici, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio concorrente, si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato, si intende validamente resa agli operatori economici che fungono da ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, FONTE DI FINANZIAMENTO

Il presente bando si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori di "efficientamento dell'impianto irriguo di valle dell'Acate lotto 1" - CUP: F31d24000060001, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei Contratti Pubblici, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente Bando di gara con il **metodo aggregativo compensatore,** seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto **dall'allegato II.8**, con riguardo al costo del ciclo di vita e con **le modalità di cui all'articolo 110, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e alla linea guida ANAC, n. 2**.

INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Lavori a Misura	**Euro 2.845.803,36**	**Euro 2.845.803,36**
Costi della manodopera	**Euro 429.054,70**	**Euro 429.054,70**
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	**Euro 105.375,40**	**Euro 105.375,40**
Importo totale dei lavori comprensivo dei costi della manodopera e dei costi sulla sicurezza, esclusa l'IVA		**Euro 3.380.233,46**
IMPORTO DEI LAVORI RIBASSABILE, comprensivo del costo della manodopera e al netto dei costi degli oneri sulla sicurezza, rispetto al quale calcolare il ribasso unico percentuale offerto		**Euro 3.274.858,06**

L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso percentuale di gara (UNICO), dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera suindicati dall'ente attuatore, e riportarli nell'ambito della propria dichiarazione resa obbligatoria per gli effetti dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici a corredo dell'offerta economica. Qualora lo stesso indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello suindicato, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una

relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati, onde consentire di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti.

Gli importi delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'intervento, esclusa l'IVA e i costi per l'attuazione dei costi sulla sicurezza, sono i seguenti:

LAVORI	Categoria	Classifica	Obbligatoria	Importo in Euro	Subappalto
Impianti irrigui	OG 6	IV-bis	Si	3.380.233,46	Si = 50%

3.1 Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di uno stralcio di un progetto esecutivo, senza che comunque vengono lesi i principi di massima partecipazione delle piccole, micro e medie imprese, parità di trattamento, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

3.2 Contratto Collettivo Nazionale

Al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente bando di gara, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In conformità all'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, e all'allegato I.01, introdotto dall'articolo 73 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo), al Codice dei Contratti Pubblici, relativamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente bando di gara, il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale, applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, indicato dall'Ente attuatore è il **CCNL del Settore Edilizia. Qualora l'operatore economico concorrente applichi una diversa tipologia di CCNL, dovrà produrre apposita "Dichiarazione di equivalenza delle tutele" (Allegato "F"), così per come previsto dal medesimo articolo 11, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.**

3.3 Fonte di Finanziamento

D.D.G. n. 5441 del 02/09/2026 de Dipartimento Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, i lavori oggetto del presente bando sono stati interamente finanziati per l'importo complessivo di **Euro 4.926.282,00** comprensivo d'IVA e somme a disposizione dell'amministrazione.

3.4 Durata

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

3.5 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è determinato con corrispettivo a misura, così per come previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale di Appalto di cui all'elaborato "E2".

Pagamenti ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato Speciale di Appalto di cui all'elaborato "E2". Rata minima Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute pari allo 0,50%.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del CAPO 5 - Articoli 30 e seguenti - del Capitolato Speciale di Appalto (elaborato "E2") sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazione omogenee, cui sarà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, secondo le indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione, debitamente vistate e certificate da parte del Direttore dei Lavori.

3.6 Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, è prevista la clausola della "revisione prezzi", così per come previsto dall'articolo 60, commi 1, e 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3 per cento, in misura del 90 per cento di detta eccedenza, e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 7, dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25 e come perfettamente descritto dall'articolo 60, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i singoli indici di costo delle lavorazioni sulla base delle tipologie omogenee di lavorazione (TOL). Tali indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale, sono individuati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, perfettamente descritti alla Sezione II, articoli 4 e 5, Tabella "A", dell'allegato II.2-bis, introdotto dall'articolo 86, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (codice correttivo), che ne disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

3.7 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'impresa aggiudicataria entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti Pubblici. L'anticipazione può essere incrementata fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate, di cui al cronoprogramma approvato dall'Ente concessionario.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Ente esecutore.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3.8 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici, per le clausole di revisione prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'articolo 120 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, sempre che, nelle ipotesi previste, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate. Ai sensi del medesimo articolo 120, comma 2, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non devono essere applicate per eludere l'applicazione del codice. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c), così per come modificata dall'articolo 42, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (codice correttivo),

per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte dell'Ente esecutore/attuatore. Fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, i contratti di lavori possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, quando si verificano:

- esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative e regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- eventi naturali straordinari imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC, a cura del Responsabile Unico del Progetto per la fase esecutiva, individuati nell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 222, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato, così per come previsto dall'articolo 120, comma 15-bis, introdotto dall'articolo 42, del Codice correttivo di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, rientrano nelle definizioni di "operatore economico" i seguenti soggetti:

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
c. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni istituendo, a tal fine, una comune struttura di impresa;
e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;
g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

4.1 Condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici.

I Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, all'atto del caricamento dell'offerta, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L'articolo 68, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alla presente procedura di affidamento, delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici. Queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, sono ad esse equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, rispettano la disciplina per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo d'imprese non siano assoggettate aduna procedura concorsuale.

È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, nonché l'impegno ad eseguire le

prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.

4.2 Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, e 98, del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali imprese designate all'esecuzione dei lavori.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea il possesso dei requisiti di ordine generale devono essere prodotti da una dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione/i idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine generale previsti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464**.**

4.3 Requisiti di ordine speciale

I requisiti di ordine speciale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario devono essere posseduti dall'operatore economico concorrente all'atto della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici. L'attestazione di qualificazione (SOA) è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie ed all'importo delle stesse, è disciplinato dall'allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici. Il possesso di attestazione di qualificazione deve essere adeguata alla categoria e alla classifica dei lavori da appaltare (OG6 - cls. IV-bis), e rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui alla presente procedura, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto medesimo. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice dei Contratti Pubblici. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, così per come previsto dall'articolo 100, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici e dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato II.12 al medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA, così per come previsto dal medesimo articolo 4, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del citato Codice dei Contratti Pubblici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, del Codice dei Contratti Pubblici, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464**.**
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione/i idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.4 Motivi di esclusione

Gli operatori economici verranno esclusi:
- quando ricorrono i motivi di esclusione previsti dagli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali, definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di avere di avere adottato misure (*self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non viene escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, del medesimo Codice, al fine di decidere sull'esclusione.
- quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, e precisamente quando un operatore economico concorrente abbia affidato a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante, negli ultimi tre anni;
- quando l'operatore economico concorrente non garantisce l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un'altra tipologia contrattuale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- quando gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, l'operatore economico concorrente dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assicurare:

- una quota delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Il concorrente che partecipa alla gara è escluso, dalla partecipazione alla presente procedura, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.
Ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del medesimo Codice,(sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idoneo a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4.5 Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici;
- il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione della stessa, salvo proroghe richieste, da parte della stazione appaltante;
- la congruità delle offerte è valutata secondo un calcolo effettuato sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti e contenuti nel presente bando di gara. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti

Pubblici, nonché stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;

- in caso di offerte con ugual punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggiore punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al valore tecnico dovessero essere uguali, si procederà immediatamente al sorteggio, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle normative vigenti in materia e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico, non primadi giorni 32 dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, e comunque non oltre il sessantesimo giorno, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- nel caso che le informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore maturato del contratto, salvo il maggiore danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione;
- ai sensi dell'articolo 124 del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, o di recesso del contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-*ter*, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella, progressivamente, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta di cui all'articolo 124, comma 2, primo periodo, del Codice dei Contratti;
- **la stazione appaltante inoltre, provvederà al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione dell'esecuzione dell'opera oggetto del presente bando, al fine di individuare precocemente eventuali scostamenti e mettere in campo le opportune azioni correttive;**
- il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare e/o ridurre i lavori per incapienza e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti Pubblici, l'operatore economico concorrente può utilizzare l'istituto dell'Avvalimento. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta e, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le

parti. Il contratto dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 98, del Codice dei Contratti Pubblici, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 e con le modalità contenute nell'allegato II.12 al Codice dei Contratti, nonché di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purchè la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.
L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'avvalimento non è consentito per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla camera di commercio.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché tutte le dichiarazioni dell'ausiliario anch'esse firmate digitalmente.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario, nonché la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o, laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale o, qualora, l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione tale comportamento per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici.

6. SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, così per come previsto dall'articolo 119, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle

prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'operatore economico concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici. L'indicazione dovrà fare riferimento alle categorie di lavoro perfettamente indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. In mancanza di tali indicazioni qualunque successivo subappalto è vietato.
L'operatore economico concorrente, inoltre, deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori e indica l'elenco dei mezzi disponibili. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
L'operatore economico concorrente e il sub appaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così per come previsto dall'articolo 119, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici.
Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice dei Contratti, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, tale da rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stesse prestazioni o lavorazioni oggetto del presente bando di gara, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza manifestata negli elaborati di progetto.
L'operatore economico indicato come subappaltatore, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 98, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione (antecedente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta) alla white list presso la Prefettura di appartenenza per le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, l'ammontare dell'eventuale subappalto, non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo dei lavori e, nello specifico, l'ammontare complessivo del subappalto è del 50% complessivo per la categoria indicata nella tabella di cui al Punto 3. del presente bando di gara.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così per come previsto dall'articolo 119, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio, così per come previsto dall'articolo 119, comma 16, del Codice dei Contratti.
È fatto espresso divieto, nell'intervento oggetto del presente bando di gara, che, nel corso dei lavori, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, possa formare oggetto di ulteriore subappalto.
La predetta esclusione del così detto "*subappalto a cascata*" è disposta per i seguenti motivi:

- specifiche caratteristiche dell'appalto;
- natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
- rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del codice dei Contratti.

7. SOPRALLUOGO

È facoltà degli operatori economici concorrenti effettuare un sopralluogo dei luoghi dove devono essere eseguiti I lavori oggetto del presente bando. In tal caso i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la presentazione dell'offerta, apposita richiesta a mezzo di posta elettronica certificata, indicando la/le impresa/e come sopra individuata/e al Punto 4., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del presente bando, in uno con il nome e cognome con i relativi dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui indirizzare la convocazione e deve essere corredata da un documento valido di riconoscimento del titolare della richiesta e dell'eventuale delegato al sopralluogo**.**
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo verranno comunicati con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione appaltante a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, che dovrà essere prodotta in uno con la documentazione amministrativa
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
Inoltre, in caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), e d), del Codice dei Contratti, il sopralluogodeveessereeffettuatodasoggettomunitodidelegaconferitadalconsorziooppuredall'operatore economico consorziato designato come esecutore dei lavori.

8. GARANZIE RICHIESTE

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- una garanzia definitiva/polizza fidejussoria nella misura di cui all'articolo 117, comma 1, primo periodo,

del Codice dei Contratti Pubblici, e con le modalità di cui al medesimo articolo 117, commi 2 e 3 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, del Codice dei Contratti, dovrà essere rilasciata con le modalità previste dall'articolo 106, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici e dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del medesimo articolo 117. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del medesimo Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante;

- una garanzia di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti, relativa alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, avente un massimale pari all'importo contrattuale oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00. La suindicata garanzia dovrà essere prodotta almeno dieci giorni prima del verbale di consegna dei lavori. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo del medesimo comma.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e/o le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Con deliberazione ANAC n. 621 del 22 dicembre 2022, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i concorrenti devono effettuare il pagamento dovuto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Detto pagamento può essere effettuato:

- mediante versamento on-line sul Portale dei pagamenti ANAC, all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac;
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, ovvero non presente a corredo della documentazione amministrativa, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione della ricevuta di avvenuto pagamento, così per come vige l'orientamento della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Terza, 7 gennaio 2025, n. 48 che, pur rimandando per la decisione definitiva all'Adunanza Plenaria, esprime un orientamento permissivo relativamente al pagamento del contributo ANAC, anche dopo la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura di gara devono essere presentate, esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SITAS-TUTTOGARE. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente bando e dal Manuale d'uso di gara telematica. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte (relativamente agli allegati A, B, C, D, E, F e G, utilizzare il format messo a disposizione dalla stazione appaltante) in carta semplice e recante l'intestazione identificativa dell'operatore economico partecipante, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico concorrente. Pertanto si invitano gli stessi ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato e fissato al **Punto 1.3** del presente bando di gara.
L'OFFERTA è composta da:

A. **Documentazione Amministrativa;**
B. **Offerta tecnica:**
C. **Offerta Economica.**

L'operatore economico concorrente dovrà caricare a sistema nella piattaforma telematica la suindicata documentazione, secondo le indicazioni tecniche riportate e perfettamente descritte al Punto 1 del presente bando di gara e del Manuale d'uso di gara telematico.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di caricamento. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, riceverà notifica del corretto caricamento a sistema della documentazione inviata.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di difformità o contrasto tra il testo in lingua italiana e la relativa traduzione in lingua straniera, prevarrà in ogni caso la versione in lingua italiana, restando a esclusivo rischio del concorrente l'esattezza e la fedeltà della traduzione prodotta. Inoltre, gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro (€).

10.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 101, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità nella trasmissione della documentazione amministrativa, si applica l'istituto del soccorso istruttorio.
La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a. integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impiego a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta

economica. Non sono sanabile le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito, è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico, comunque, non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Codice dei Contratti, fino al giorno fissato per la loro apertura l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

11. DOMANDA DI PARTECIPPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO

11.1 Allegato "A" - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, su format messo a disposizione dalla stazione appaltante, deve essere sottoscritta nei modi e con le modalità di cui al **Punto 10** del presente bando di gara, dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia valida della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito o costituendo in raggruppamento o consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti il raggruppamento o consorzio.

Inoltre, in caso di concorrente costituito in **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti Pubblici, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al Punto 10 del presente bando di gara, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti necessari alla partecipazione alla gara, con esclusione dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95 e 98, del Codice dei Contratti, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al Punto 10 del presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale, di cui all'articolo 100, comma 1, lettre b) e c), del Codice dei contratti e copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e con le modalità di cui al Punto 10 del presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, e 98, del Codice dei Contratti;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e con le modalità di cui al Punto 10 del presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al Punto 10 del presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei Contratti, ed elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- originale o copia autentica del contratto, stipulato secondo quanto prescritto dall'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti e con le modalità di cui al Punto 5. del presente bando, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliare. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.
Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a** pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti edelle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

11.2 DGUE messo a disposizione dalla piattaforma telematica, aggiornato alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in caso di DGUE difforme a quello presente in piattaforma, l'operatore economico partecipante verrà sottoposto all'istituto del soccorso istruttorio);

11.3 Allegato "B" (identificazione del titolare effettivo [MEF 11 marzo 2022, n. 55] su format messo a disposizione dalla stazione appaltante);

11.4 Allegato "C" (dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, singolarmente da parte dal titolare effettivo l'impresa concorrente e da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria e perfettamente indicati nell'articolo 94, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti, di mancanza conflitto di interesse su format messo a disposizione dalla stazione appaltante);

11.5 Allegato "D" (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di **presa visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** approvato con delibera del Commissario Straordinario n.

14 del 31 gennaio 2025, e di presa visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile presso il sito web https://www.consorziobonifica9ct.it/ alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione" su format messo a disposizione dalla stazione appaltante);

11.6 Allegato "E" (adesione al **Protocollo di Legalità** su format messo a disposizione dalla stazione appaltante di cui alle Clausole di Autotutela "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL. Ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 3,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale;

11.7 Allegato "F" (dichiarazione di equivalenza delle tutele) resa ai sensidell'articolo 11, commi 1 e 3, del Codice dei Contratti Pubblici su format ;

11.8 Allegato "G" (dichiarazioni requisiti di ordine generale, su format messo a disposizione dalla stazione appaltante);

11.9 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 94 (Cause di esclusione automatica) del Codice dei Contratti, e precisamente:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati (comma 1):
    - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
    - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
    - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, del 26 luglio 1995;
    - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
    - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, ragioni di decadenza di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato (**comma 2**).

- Ai sensi **dell'articolo 94, comma 3,** del Codice dei Contratti, l'esclusione di cui ai **commi 1 e 2** è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g. del direttore tecnico o del socio unico;
h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (**comma 4**).

- L'operatore economico sarà altresì escluso se (**comma 5**):

a. è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
b. non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito. A tal proposito si specifica che, l'operatore economico che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (articolo 47, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico della impresa dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, nonché l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti (articolo 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), e non superiore a cinquanta, non tenuto a presentare in sede di caricamento dell'offerta il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere detta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità.

c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'operatore economico con un numero pari o superiore a cinquanta dipendenti(articolo 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d. sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e **dall'articolo 124 del Codice dei Contratti**. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e. risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f. risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

- Di non avere commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'allegato II.10**. Il **presente comma** non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (**comma 6**).

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (**comma 7**).

11.10 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato

di appartenenza, con la quale il concorrente **attesta,** indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 95 (Cause di esclusione non automatica)**del Codice dei Contratti, e precisamente:

a. che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b. che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse di cui **all'articolo 16** del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
c. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d. che non sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e. che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

- Di non avere commesso violazioni gravi, **non definitivamente accertate**,agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quelle indicate **nell'allegato II.10**. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (**comma 2**).

11.11 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente **attesta,** indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 98 (Illecito professionale grave)**del Codice dei Contratti, e precisamente, l'illecito professionale è accertato quando si sono verificati almeno uno dei seguenti elementi:

a. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
d. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
g. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al **comma 3, dell'articolo 94 del Codice dei Contratti**, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al **comma 1**, del medesimo **articolo 94 del Codice dei Contratti**;
h. contestata o accertata commissione da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al **comma 3 dell'articolo 94 del medesimo Codice dei Contratti**, di taluno dei seguenti reati consumati:
    1) abuso di esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
    2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    3) di non essere incorso nei reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
    4) di non essere incorso nei reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
    5) di non essere incorso nei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione della gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante di uno degli elementi di cui all'articolo 98, comma 3, del Codice dei Contratti, e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa (**comma 4**).

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione agli elementi su elencati (**comma 6**):

a. quanto alla **lettera a)**, i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
b. quanto alla **lettera b)**, la presenza di indizi gravi precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrente della situazione escludente;
c. quanto alla **lettera c)**, l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
d. quanto alla **lettera d)**, la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
e. quanto alla **lettera e)**, l'accertamento definitivo della violazione;
f. quanto alla **lettera f)**, gli elementi ivi indicati;
g. quanto alla **lettera g)**, gli atti di cui all'articolo 407-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h. quanto alla **lettera h)**, la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente (**comma 7**).

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al **comma 2 del medesimo articolo 98, del Codice dei Contratti Pubblici**, e precisamente:

a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6, del medesimo articolo 98, del Codice dei Contratti.

11.12 Ulteriore dichiarazioni

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara integrale, nel presente bando di gara, nel manuale operativo di gara telematica, nelle eventuali risposte alle richieste di chiarimento ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii., ma che gli stessi si sono conclusi;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica ed economica delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi e dovrà essere indicato a corredo dell'offerta tecnica con la produzione di un apposito cronoprogramma da cui risulti la coerenza con il cronoprogramma dell'intervento (esempio: tempistica di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti);
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di manifestare la volontà di ricorrere al subappalto indicandone le lavorazioni con riferimento alle categorie di lavoro indicate al Punto 3 del presente bando;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e, quindi, accettare ed a far si che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa apposizione del seguente CUP: F31D24000060001;

- di accettare che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un'altra tipologia contrattuale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- che la propria impresa non occupa oltre cinquanta dipendenti e di non essere assoggettato all'obbligo di consegna, al momento della presentazione dell'offerta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- di assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Infine, a pena di esclusione, dichiara:

- di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- di non partecipare sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale,
- di non partecipare sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara;
- quando un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, partecipa, a sua volta, in una qualsiasi altra forma.
- Indica le posizioni INPS matricola;
- Indica le posizioni INAIL;
- Indica le posizioni CASSA EDILE;
- Indica l'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad effettuare tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura di gara, in conformità con quanto disposto dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del medesimo Codice dei Contratti;

- Autorizza la stazione appaltante, qualora un concorrente partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, così per come previsto dall'articolo 35, del Codice dei Contratti e secondo la tempistica prevista dal medesimo articolo 35, comma 2, lettere c) e d) del Codice dei Contratti;

oppure,

- non autorizza, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, e indica per quali parti dell'offerta contenente segreti tecnici o commerciali si intende esercitare il proprio diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti.

11.13 Disciplina delle esclusioni (articolo 96).

Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 96 del Codice dei Contratti Pubblici, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, del Codice dei Contratti.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, del Codice dei Contratti, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 96, del codice dei Contratti e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 96 del Codice dei Contratti.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante, e alternativamente:

a. comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96, del codice dei Contratti Pubblici;
b. comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4, dell'articolo 96, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96, del codice dei Contratti Pubblici.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6, dell'articolo 96, del medesimo Codice.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura dell'appalto. a tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6dell'articolo 96, del Codice dei Contratti Pubblici, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludendo dalle procedure d'appalto:

a. in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b. per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c. per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 8, dell'articolo 96, del Codice dei Contratti se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 95, del Codice dei Contratti, rilevano:

a. per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
b. per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
c. nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
    1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1, dell'articolo 94, oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
    2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
    3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, dell'articolo 96, del Codice dei Contratti Pubblici, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio comincia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-*bis* del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevarne la gravità, ai sensi del comma 4, dell'articolo 98, del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5,

lettera e), del Codice dei Contratti Pubblici, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

11.14 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (articolo 97)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a. in sede di presentazione dell'offerta:
    1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
    2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96, del Codice dei Contratti, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2, dell'articolo 97, del Codice dei Contratti Pubblici, si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi:

OFFERTE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

12.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica, applicando il **metodo aggregativo compensatore,** consistente nella costruzione di una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn

dove:

Pi = punteggio concorrente i-esimo;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

…….

Cni = criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

I criteri di valutazione, sub criteri e i relativi pesi cui fa riferimento la suddetta formula nella procedura in esame sono illustrati nella sotto riportata **Tabella 1**:

TABELLA 1				
CRITERI	**SUB CRITERI**	**DESCRIZIONE**	**SUB Punteggi (max)**	**Punteggi (max)**
A-Qualità e adeguatezza dell'offerta	**A.1 - Apparecchiature Idrauliche**	Sarà valutata la qualità dei gruppi di consegna aziendali e dei relativi componenti, con riferimento alle caratteristiche costruttive, strutturali e prestazionali. Saranno valutate le soluzioni finalizzate alla protezione da effrazione e manomissione, alla facilità di manutenzione, alla durabilità dei componenti, alla gestione dei volumi erogati e al controllo delle anomalie. Sarà inoltre valutata l'integrazione con il sistema di telecontrollo e la disponibilità di interfacce operative semplici e funzionali per il personale consortile.	**8**	**45**
	A.2 – Tee e derivazioni di idrante	Saranno valutate le caratteristiche qualitative e prestazionali dei tee, delle derivazioni, dei pezzi speciali, delle guarnizioni e dei sistemi di collegamento previsti per gli idranti. Saranno considerate positivamente la durabilità, la resistenza alla corrosione, la qualità dei rivestimenti, la conformità alle norme tecniche applicabili e la semplicità delle operazioni di posa e manutenzione. Il subcriterio dovrà essere verificato e coordinato con il Capitolato Speciale d'Appalto e con gli elaborati grafici, non risultando una voce specifica nel computo metrico trasmesso.	**8**	

	A.3- Apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche	Sarà valutata la qualità delle valvole a fuso, delle valvole a farfalla, delle saracinesche, degli apparecchi di sfiato, dei giunti di smontaggio e delle altre apparecchiature idrauliche. Saranno considerati: tenuta idraulica, resistenza alla corrosione, affidabilità, protezione degli organi di manovra, semplicità di posa, compatibilità con gli attuatori, facilità di ispezione e riduzione delle esigenze manutentive.	**8**	
	A.4 – Misuratori di portata e di livello	Saranno valutate le caratteristiche dei misuratori elettromagnetici, dei misuratori a ultrasuoni tipo CLAMP-ON e dei misuratori di livello. Saranno considerati positivamente l'accuratezza della misura, la stabilità della lettura, la compatibilità con il sistema di telecontrollo, la capacità di operare in condizioni ambientali gravose, la facilità di taratura e la disponibilità di sistemi di autodiagnostica.	**8**	
	A.5 – telecontrollo e SCADA	Sarà valutata la qualità complessiva dell'architettura di telecontrollo, costituita da unità periferiche RTU, nodi di misura, sistema SCADA centrale e relativi collegamenti. Saranno valutate la modularità, l'espandibilità, l'interoperabilità, la continuità di funzionamento, la gestione degli allarmi, la storicizzazione dei dati, la reportistica, la semplicità di utilizzo e la possibilità di integrazione con sistemi futuri.	**9**	
	A.6- Modalità organizzative di cantiere	Sarà valutata l'organizzazione delle attività di cantiere con riferimento alla programmazione dei lavori, alla continuità del servizio irriguo, alla gestione delle interferenze, alla logistica, alla movimentazione dei mezzi, alla gestione dei materiali e dei rifiuti, alla sicurezza del personale e alla limitazione dei disagi per l'Ente gestore e per gli utenti.	**4**	
B-Requisiti di qualificazione	**B.1–Lavori eseguiti**	Sarà valutata l'attinenza e l'entità dell'esperienza dei lavori svolti dall'offerente nell'ambito degli impianti irrigui in pressione, con particolare attenzione alle seguenti tipologie: 1. apparecchiature idrauliche di sezionamento, regolazione, stabilizzazione della pressione nelle condotte idriche; 2. impianto di monitoraggio e telecontrollo; 3. gruppi di consegna aziendali.	**10**	**10**
C- Migliorie	**C.1 – Sicurezza informatica**	Sarà attribuita particolare importanza alla predisposizione di soluzioni che integrino principi di sostenibilità e di sicurezza informatica. Ciascuna proposta sarà valutata anche considerando l'eventuale possesso di certificazioni pertinenti, le quali testimoniano l'impegno del concorrente nel garantire elevati standard di sostenibilità e sicurezza nel sistema di telecontrollo della rete irrigua, contribuendo così in modo significativo all'ottimizzazione globale del sistema.	**3**	**25**

	C.2 – Efficienza e razionalizzazione Della risorsa	Sarà valutato l'approccio innovativo nel promuovere il risparmio e l'utilizzo efficiente della risorsa idrica. Saranno apprezzate proposte che includano metodologie avanzate per la gestione ottimizzata e intelligente delle risorse idriche, con particolare enfasi sulla riduzione delle perdite, dando rilevanza agli interventi che migliorino il trasporto, la distribuzione uniforme e una pressione stabile della risorsa idrica, e che contribuiscano alla creazione di una struttura flessibile e adattabile alle esigenze future del sistema di irrigazione-	**4**	
	C.3–Valenza ambientale	Saranno valutate soluzioni tecniche di miglioramento della conformità dell'opera ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero Transizione Ecologica, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale sulle risorse naturali, alla riduzione dei costi di manutenzione dell'opera, al miglioramento del risparmio idrico, all'implementazione dei sistemi tecnologici innovativi, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed alla ottimizzazione del risparmio energetico.	**3**	
	C.4-Adozione di un sistema di gestione Ambientale	Sarà valutata la gestione di un sistema di gestione ambientale: possesso di una registrazione EMAS (reg. n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate su norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.	**4**	
	C.5 – Sistema certificazione etica e responsabilità solidale	Sarà valutato il possesso di una conformità allo standard etico, di responsabilità sociale conforme al sistema di gestione SA8000 (Social Accountability 8000) rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione ovvero da un Ente nazionale unico di accreditamento che sia firmatario degli accordi EA/MLA ovvero autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del reg. (CE) n. 765/2008.	**3**	
	C.6 – Opere civili	Sarà valutata la qualità delle soluzioni tecniche in base alla proposta offerta, secondo le caratteristiche costruttive, strutturali, prestazionali, accompagnate da certificazioni e le modalità di posa in opera nei vari pozzetti, nelle camere di manovra, nelle vasche di accumulo. Le soluzioni tecniche dovranno essere finalizzate ai seguenti obiettivi:·miglioramento della resistenza, nelle opere interrate oggetto di intervento, alla pressione negativa, al continuo contatto con umidità o venute d'acqua;· miglioramento del sistema di impermeabilizzazione nelle vasche di accumulo, al fine di ridurre i costi di manutenzione aumentando la durabilità delle opere.	**8**	
		TOTALECRITERI(A+B+C)		**80**

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al punto "**B - Requisiti di qualificazione"**, per i lavori eseguiti l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare le attività svolte, mediante autocertificazione prodotta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della possibilità di incorrere nelle

sanzioni penali previste di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
All'impresa risultante prima nella graduatoria, precedentemente alla formulazione della proposta di aggiudicazione, nella fase di verifica della congruità dell'offerta, il RUP richiederà la produzione della documentazione probatoria corrispondente con quanto dichiarato dallo stesso operatore economico relativamente ai "**Requisiti di qualificazione**", anche mediante la richiesta di documentazioni riguardanti stato finale, SAL, CEL, registri di contabilità, etc.
In caso di discordanza tra quanto dichiarato e la documentazione prodotta, l'operatore economico viene escluso definitivamente dalla presente procedura di gara, con conseguente segnalazione all'ANAC, per avere reso falsa dichiarazione.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata (una o più sedute), esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A, B, e C (Criterio A: "Qualità e adeguatezza dell'offerta"; Criterio B: "Requisiti di qualificazione"; Criterio C: "Migliorie";in conformità al metodo aggregativo-compensatore.

I vari coefficienti di prestazione dell'offerta saranno calcolati con il metodo discrezionale tramite un coefficiente, variabile da zero a uno, ottenuto mediante l'applicazione della media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice sulla base di una valutazione graduata della seguente scala di giudizio in relazione a criteri motivazionali di cui al successivo paragrafo11., eventualmente utilizzando anche valori intermedi a quelli indicati nella sottostante tabella: presentato

non proposto	0,0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Discreta	0,6
Buona	0,8
Ottima	1,0

dove:

- **non proposto**, è l'offerta non consegnata;
- **insufficiente**, è l'offerta che consegua, in modo parziale, il criterio motivazionale richiesto senza dimostrare l'effettivo miglioramento o che preveda una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara;
- **sufficiente,** è l'offerta che consegua quasi completamente il criterio motivazionale richiesto senza un'adeguata e completa dimostrazione dell'effettivo miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara;
- **discreta,** è l'offerta che consegua in maniera completa il criterio motivazionale richiesto che dimostra l'effettivo miglioramento in maniera non completamente esaustiva;
- **buona,** è l'offerta che consegua e dimostri, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto;
- **ottima,** è l'offerta che oltre a conseguire e dimostrare, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto, presenti soluzioni particolarmente innovative e migliorative, adeguatamente giustificate. Se nei singoli criteri nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto, sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi secondo le procedure di cui al successivo **Punto 12.2** del presente bando di gara.

Saranno **escluse** dalla valutazione le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara. In tali casi la Commissione provvederà ad assegnare il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Nel caso in cui alcune delle proposte integrative e/o modifiche migliorative presentate dall'offerente siano state valutate dalla Commissione giudicatrice, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei vari coefficienti e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e non quelle ritenute non accettabili dalla Commissione (il prezzo offerto rimane fisso ed invariabile).
La media dei coefficienti per ciascun parametro e/o sottoparametro determinerà il coefficiente che sarà moltiplicato con il punteggio massimo di ciascun parametro e/o sottoparametro. Vengono quindi determinati i coefficienti definitivi (V(a)i).

Per l'attribuzione del punteggio di qualità si procede, quindi, secondo la seguente formula:

$$P_{(i)} = \Sigma n \, (W_j * V_{(a)i})$$

dove:

$P_{(i)}$=punteggio dell'offerta i-esima;

n=numero totale dei requisiti;

W_j=peso o punteggio massimo attribuibile al requisito(j);

$V_{(a)i}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero e uno(come sopra determinato);

Per agevolare la valutazione della commissione i documenti a corredo dell'offerta tecnica dovranno essere raggruppati all'interno di una Relazione Unica, organizzata secondo lo schema sotto rappresentato:

Offerta tecnica	**Numero massimo di pagine dell'intera relazione**	**Paragrafi**	**Numero massimo di pagine per ciascun paragrafo**	**Limiti editoriali per ciascun paragrafo**
Relazione unica	**- 60 -** Incluso copertina ed indice (se presenti), ed eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	A) Qualità e adeguatezza dell'offerta	**- 25 -** incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0. Formato A3 con orientamento orizzontale solo per rappresentazioni grafiche.
		B) *" Requisiti di qualificazione"*	**- 5 -** incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni /autocertificazione	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.

		C) "Migliorie"	**- 30 -** incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.

Le informazioni e i dati riportati nei superiori elaborati non dovranno contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione di carattere economico.

12.3 Valutazione dell'offerta economica

l punteggio economico sarà determinato mediante la seguente formula lineare:

$$Pi = Pmax\ x\ \frac{Ri}{Rmax}$$

dove:

- $P_{i_}$ = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica;
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} = maggior ribasso offerto.

Esempio:

Punteggio economico massimo = 20 punti

Concorrente	Ribasso (%)	Punteggio
A	10	20,00
B	8	16,00
C	6	12,00

Infatti:

A=20

B=20× (8/10) = 16

C= 20×(6/10) = 12

12.4 Valutazione totale dell'offerta tecnica ed economica

Il punteggio totale e complessivo si otterrà ovviamente dalla seguente formula:

PT = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica

e il massimo valore ottenibile sarà pari a **100 punti**.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

12.5 Verifica della congruità dell'offerta

Il Responsabile Unico del Progetto valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi **dell'articolo 108, comma 9**, del Codice dei Contratti, appaia anormalmente bassa.
In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa il RUP richiede, per iscritto, all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori:
c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

a. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP per tale verifica può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice.

12.6 Disposizioni conclusive

Il progetto al quale si fa riferimento per la stipula del contratto, sarà quello risultante dal progetto posto a base della gara depurato degli elaborati sostituiti e/o integrati con eventuali nuovi elaborati migliorativi proposti.
I documenti dovranno essere trasmessi in unica copia. Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore e, in tal caso, deve essere allegata, la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di Imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
La mancanza della documentazione richiesta, a insindacabile giudizio della Commissione, non consentirà la possibilità di valutare le soluzioni tecniche e, pertanto, per tali carenze di documentazione, verrà assegnato un coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione mancanti.
Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenibilità, durabilità, compatibilità e controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti, tutte finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e gli elaborati progettuali a corredo devono essere sottoscritti o dal legale rappresentante, che ne assume piena responsabilità del contenuto, o da tecnici abilitati per le specifiche competenze.

13. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente dovrà produrre i seguenti documenti secondo le modalità indicate all'interno della piattaforma telematica.

- **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore e compilata secondo quanto messo a disposizione dei concorrenti, contenente:
  - il prezzo, in valore assoluto, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e del costo degli oneri di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere;
  - il ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara;
  - il costo complessivo degli oneri di sicurezza, eventualmente rimodulati dal concorrente in ragione delle soluzioni migliorative offerte. I costi per la sicurezza relativi alle misure di prevenzione e protezione introdotte dal concorrente e correlati alle migliorie proposte dal concorrente medesimo dovranno

essere quantificati secondo le prescrizioni del presente Bando di Gara. Non saranno ammesse offerte nelle quali il complessivo importo dei costi sulla sicurezza sia superiore all'importo previsto in progetto (€. 105.375,40 oltre IVA);

- **Indicazione**, **a pena esclusione**, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato in progetto, dovrà allegare nella busta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla stazione appaltante di attivare immediatamente il sub-procedimento di verifica della congruità di tali costi (art. 110 codice dei contratti).

14. SVOLGIMENTO DELLE FASI PROCEDURALI DI GARA

La prima sessione, in via telematica, avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale stazione appaltante - Via Centuripe, 1/A - Catania - il giorno **__ _____ 2026** alle ore **10:00**, potrà essere resa visibile in modalità streaming, ma anche di presenza presso la sede dell'Ente, e vi potranno partecipare i rappresentanti delle imprese interessate. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario indicato del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, in tempo reale.

14.1 Fase dell'esame e verifica della documentazione amministrativa

Il soggetto. individuato secondo quanto previsto dal **PUNTO 5.2** della linea Guida ANAC n. 3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, dal Responsabile Unico del Progetto, o da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, o da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della medesima stazione appaltante, provvederà all'espletamento della gara nel giorno fissato dal presente bando in seduta pubblica, e procederà a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto dal presente bando di gara;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- verificare la regolare partecipazione dei concorrenti in avvalimento, secondo quanto stabilito al **Punto 5.** del presente bando di gara**;**
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC;
- verificare l'autenticità della garanzia provvisoria;
- verificare il contenuto del DGUE (2.0), messo a disposizione della piattaforma telematica di e-procurement;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **Punto 10.1** del presente bando di gara;
- a verbalizzare tutte le operazioni di gara.

14.2 Fase dell'esame e verifica dell'offerta tecnica ed economica/tempo

Ai fini della selezione della migliore offerta tecnica ed economica nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93,

comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti saranno pubblicati sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, sia sul sito istituzionale dell'Ente esecutore, entrambi nella sezione "Amministrazione trasparente".
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi in modalità telematica che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, e procederà:

- **in seduta pubblica**, che avrà luogo presso la sede della stazione appaltante, all'ora e nel giorno fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice, per i soli concorrenti ammessi, all'esame **dell'offerta tecnica**, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e alla loro elencazione;
- **in una o più sedute riservate**, all'esame dei contenuti dell'offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi, secondo i criteri e subcriteri e le modalità descritte nei suindicati **Punti 12.1 e 12.2.**;
- **in seduta pubblica,** a comunicare i punteggi tecnici attribuiti ad ogni singolo concorrente, scaturiti dall'esame dell'offerta tecnica:
- **nella stessa seduta pubblica** o in altra successiva, alla verifica ed esame della documentazione contenuta a corredo dell'offerta economica, che dovrà essere conforme secondo i criteri e le modalità di cui al **Punto 12.3** del presente bando, e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- **nella stessa seduta pubblica** o in altra successiva, a comunicare il totale dei punteggi scaturiti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica;
- **a comunicare** l'eventuale esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- **a redigere**, infine, la graduatoria finale dei concorrenti, trasmettendo, il tutto al Responsabile Unico del Progetto che, procederà a formulare la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante;
- a verbalizzare tutte le operazioni di gara.

14.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

- L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, da parte del Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento, del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464;
- la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, e dell'allegato I.2 del Codice dei Contratti Pubblici, provvederà all'aggiudicazione nei confronti della migliore offerta qualora, comunque, l'offerta stessa risulti congrua. In caso contrario l'Amministrazione esercita la facoltà di rimandare la proposta al Responsabile Unico del Progetto per la verifica di congruità richiesta;
- si procederà alla stipula del contratto che, comunque, rimane subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- il contratto verrà stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta nessun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali,
- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituirsi motivo di revoca dell'aggiudicazione;

- la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle suindicate ipotesi, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso;
- la garanzia provvisoria dell'impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, e per gli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto non espressamente previsto dal codice, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativamente alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

15. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi del/dei conto/i correnti bancari o postali dedicati,con l'indicazione dei lavori alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alla medesima commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero, da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'impresa o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SPA, o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o dall'eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'utilizzo dei dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Ing. Vittorio Angelo Longo, del Consorzio di Bonifica 9 Catania **la** protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it tel. +390955594013

19. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante assicura, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme in dotazione della stessa. L'accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici.
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011. Qualora il prefetto attesti che nei soggetti interessati, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente risultato aggiudicatario, ovvero al divieto del sub-contratto.
Si precisa infine che ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 2,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Catania, 30/10/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Ing. Vittorio Angelo Longo

ALLEGATO "A"

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

"Lavori di efficientamento dell'impianto irriguo di Valle dell'Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CIG:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……con codice fiscale

…… partita IVA ……PEC ……

Telefono …… Iscritto alla Camera di commercio di …… al n.

REA……..in data …… SOA (categoria e classifica) ……

CHIEDE

di partecipare alla Procedura aperta con bando indetta dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale stazione qualificata L1, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., come:

☐ come impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative);

☐ come impresa singola in avvalimento (indicare i dati identificativi - nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, ragione sociale) del titolare dell'impresa ausiliaria:

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……della Ditta/Impresa ……con

sede in …… Via/c.da/Piazza ……con codice

fiscale …… partita IVA ……PEC

……Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

In data …… SOA ……

☐ in consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (indicare eventualmente se concorre per una consorziata - indicare anche i dati della consorziata):

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

in data …….. SOA ……..

☐ in consorzio fra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (indicare eventualmente se concorre per una consorziata - indicare anche i dati della consorziata):

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……..

codice fiscale …… in qualità di ……..

della Ditta/Impresa ……

con sede in …….. Via/c.da/Piazza ……..

con codice fiscale …… partita IVA ……..

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

in data …….. SOA ……..

☐ in consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (indicare eventualmente se concorre per una consorziata - indicare anche i dati della consorziata):

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……..

codice fiscale …… in qualità di ……..

della Ditta/Impresa ……

con sede in …….. Via/c.da/Piazza ……..

con codice fiscale …… partita IVA ……..

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

in data …….. SOA ……..

☐ in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa componente il raggruppamento e le quote di partecipazione al raggruppamento):

Impresa capogruppo

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……..

codice fiscale …… in qualità di ……..

della Ditta/Impresa ……

con sede in …….. Via/c.da/Piazza ……..

con codice fiscale …… partita IVA ……..

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

in data …….. SOA ……..

Impresa mandante

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …… SOA ……

Impresa mandante

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …… SOA ……

Impresa cooptata

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …… SOA ……

☐ in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile:

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …….. SOA ……

☐ in aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Rete-soggetto)

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …….. SOA ……

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza priva di soggettività giuridica (Rete-contratto)

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …….. SOA ……

rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……

in data …….. SOA ……

☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

PEC …… Telefono ……

Iscritto alla Camera di commercio di…… al n. REA……..

in data …….. SOA ……

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO “B”

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

‘‘Lavori di efficientamento dell’impianto irriguo di Valle dell’Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CIG:

DICHIARAZIONE TITOLARE/EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a …….…… nato/a a …… il ……...

codice fiscale …….. in qualità di ……...

della Ditta/Impresa …….…….

con sede in …… Via/c.da/Piazza …….……..…….

con codice fiscale …… partita IVA …….……...

con riferimento all’offerta presentata in data _____ e relativo al progetto “Manutenzione straordinaria ed efficientamento tecnologico rete irrigua Olivo” - CUP: C17H17001490007.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che:

□ ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell’art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, il titolare effettivo dell’azienda appaltatrice è il/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il_____ cod. fisc. _____

Luogo e data

_____

Nominativo e firma

_____

ALLEGATO “C”

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

“Lavori di efficientamento dell’impianto irriguo di Valle dell’Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)
CIG:

DICHIARAZIONE MANCANZA CONFLITTO DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a …… nato/a a …… il ……...

codice fiscale …….. in qualità di ……...

della Ditta/Impresa ……

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……..……..…….

con codice fiscale …… partita IVA ……..……...

con riferimento all’offerta presentata in data _____ e relativo al progetto “Manutenzione straordinaria ed efficientamento tecnologico rete irrigua Olivo” - CUP: C17H17001490007

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che

□ di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n° 36/2023 nonché della vigente normativa in materia, tali da ledere l’imparzialità e l’immagine dell’agire dell’amministrazione.

DICHIARA ALTRESÌ:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

SI IMPEGNA

 a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Ministero;

 a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Dichiara che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013.

Firma digitale

_____

ALLEGATO "D"

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

Lavori di efficientamento dell'impianto irriguo di Valle dell'Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CIG:

ADESIONE AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il/La sottoscritto/a ……nato/a a …….. il ……..

codice fiscale …… in qualità di ……...

della Ditta/Impresa …….

con sede in …… Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …… partita IVA ……

con riferimento al suddetto progetto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

- di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 31 gennaio 2024, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute;
- di impegnarsi, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, aggiornato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, ivi contenuto nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione.

Firma digitale

ALLEGATO “E”

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

Lavori di efficientamento dell’impianto irriguo di Valle dell’Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CIG:

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il/La sottoscritto/a …….…… nato/a a …… il ……...

codice fiscale …….. in qualità di ……...

della Ditta/Impresa …….…….

con sede in …… Via/c.da/Piazza …….……..…….

con codice fiscale …… partita IVA …….……...

con riferimento all’offerta presentata in data _____ e relativo al progetto “Manutenzione straordinaria ed efficientamento tecnologico rete irrigua Olivo” - CUP: C17H17001490007.

DICHIARA

ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, con cui il concorrente “si obbliga espressamente e in modo solenne nel caso di aggiudicazione”:

- di comunicare tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- di segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti dei beni personali o in cantiere etc.);
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- di inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

_____,

L’impresa

_____

ALLEGATO “F”

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

Lavori di efficientamento dell’impianto irriguo di Valle dell’Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CIG:

Il/La sottoscritto/a _____,nato/a a_____ il _____, Codice Fiscale _____ in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) _____ della società _____ con sede legale in _____Prov. _____ CAP _____Via/Piazza _____N. ____ e sede amministrativa in _____Prov. _____ CAP _____Via/Piazza _____N.____ Partita IVA _____ C.F. _____ Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: _____

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale _____-_____

Codice Ditta INPS _____ Sede di _____

Codice Ditta INAIL _____ Sede di _____

N. dipendenti occupati_____

In relazione al C.C.N.L. in caso di aggiudicazione dichiara di applicare al presente affidamento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: _____

Ai sensi del c. 3 Art. 11 D. Lgs. 36/2023, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dichiara:

( ) l’impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel disciplinare di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

( ) ovvero, (in caso di indicazione di CCNL applicato differente da quello indicato nel disciplinare di gara) dichiara l’equivalenza delle tutele del proprio CCNL di quello indicato dalla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, la dichiarazione sarà verificata con le modalità di cui all’articolo 110 del Codice.

Il sottoscritto, ai sensi del comma 1 lett. a), b) e c) Art. 102 “impegni dell’operatore economico” D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, dichiara altresì, di avere indicato nel “progetto di assorbimento” le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’articolo citato.

Per quanto sopra la stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110.

Firma digitale

ALLEGATO "G"

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

Lavori di efficientamento dell'impianto irriguo di Valle dell'Acate – CUP F35G20000000001 (ID: FSCRI_RI_3337)

CUP: C17H17001490007

CIG:

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE

(resa da ogni componente di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice dei Contratti che concorre a qualificare l'impresa)

Il/La sottoscritto/a ……

nato/a a …… il ……

codice fiscale …… in qualità di ……

dell'Impresa ……

con sede in …….. Via/c.da/Piazza ……

con codice fiscale …….. partita IVA ……

con riferimento al suddetto progetto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

Cause di esclusione automatica - Articolo 94 del Codice dei Contratti:

☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati (**articolo 94, comma 1, del Codice dei Contratti**):

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

☐ che non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice (**articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti**);

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del Codice dei Contratti, è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del medesimo Codice dei Contratti.

☐ di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di cui **all'articolo 94, comma 5, del Codice dei Contratti**, e precisamente:

a. che sia stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b. che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
c. che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al de-creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbia prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
d. che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
e. che sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
f. che sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Sono gravi violazioni definitivamente accertate quelle specificate nell'allegato II.10 al

Codice dei Contratti (**articolo 94, comma 6, del Codice dei Contratti**). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Cause di esclusione non automatica - Articolo 95 del Codice dei Contratti:

☐ di non trovarsi in una delle seguenti situazioni debitamente accertate (**articolo 95, comma 1, del Codice dei Contratti**), e precisamente:

a. quando sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b. quando la propria partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
c. quando sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d. quando sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e. quando l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

☐ di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate **nell'allegato II.10 al Codice dei Contratti**. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (**articolo 95, comma 2 del Codice dei Contratti**).

Misure di Self-Cleaning (di aver adottato, eventualmente, misure tali a dimostrare la propria affidabilità) **di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dei Contratti**
(da compilare e sottoscrivere solo se necessario)

☐ che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del decreto legislativo 36/2023, ossia (indicare l'ipotesi che determina l'esclusione), abbia (indicare la misura adottata per evitare l'esclusione)

_____
_____
_____:

dimostra/comprova, anche con la documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di *self-cleaning*

_____
_____
_____
_____
_____

(in alternativa)

dimostra/comprova, anche con la documentazione allegata alla presente, **di NON aver potuto** procedere con l'adozione di specifiche misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta per le seguenti ragioni

_____
_____
_____
_____

impegnandosi in ogni caso ad adottare le misure correttive di *self-cleaning* di cui comma 6 dell'art. 96 del decreto legislativo 36/2023 entro e non oltre il termine di conclusione della procedura con tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

☐ di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per cui non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 96 del Codice dei contratti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

<u>Illecito professionale grave - Articolo 98 del Codice dei Contratti:</u>

☐ di non essersi reso colpevole di nessuna delle seguenti condizioni (**articolo 98, comma 3 del Codice dei Contratti**) e precisamente:

a. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b. condotta che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c. condotta che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
d. condotta che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
e. condotta che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
f. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
g. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
h. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
    1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4) reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Inoltre, il sottoscritto, nella qualità, dichiara:

- **di accettare,** senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara integrale, nel presente disciplinare di gara, nel manuale operativo di gara telematica, nelle eventuali risposte alle richieste di chiarimento ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- **di non essersi avvalso** dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii., ma che gli stessi si sono conclusi;
- **di avere preso conoscenza** e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica ed economica delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- **di avere nel complesso preso conoscenza** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- **di avere accertato** l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi e dovrà essere indicato a corredo dell'offerta tecnica con la produzione di un apposito cronoprogramma da cui risulti la coerenza con il cronoprogramma dell'intervento (esempio: tempistica di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti);
- **di avere effettuato** uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- **di manifestare** la volontà di ricorrere al subappalto indicandone le lavorazioni con riferimento alle categorie di lavoro indicate al **Punto 3** del presente bando;
- **di essere informato**, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, quindi, accettare ed a far si che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa apposizione del CUP indicato in gara;
- **di accettare** che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

- **di non avere concluso** contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **di garantire** l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un'altra tipologia contrattuale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- **che la propria impresa** non occupa oltre cinquanta dipendenti e di non essere assoggettato all'obbligo di consegna, al momento della presentazione dell'offerta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

  Infine, **a pena di esclusione**, dichiara;
- di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- di non partecipare sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale,
- di non partecipare sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara;
- di non partecipare quando un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, partecipa, a sua volta, in una qualsiasi altra forma;
- **Indica** le posizioni INPS matricola n. _____ sede di _____;
- **Indica** le posizioni INAIL codice n. _____ sede di _____;
- **Indica** le posizioni CASSA EDILE n. _____ sede di _____;
- **Indica** l'indirizzo di posta elettronica certificata_____, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad effettuare tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura di gara, in conformità con quanto disposto dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del medesimo Codice dei Contratti.
- **Autorizza** la stazione appaltante, qualora un concorrente partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, così per come previsto dall'articolo 35, del Codice dei Contratti e secondo la tempistica prevista dal medesimo articolo 35, comma 2, lettere c) e d) del Codice dei Contratti

  oppure,
- **non autorizza**, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, e indica per quali parti dell'offerta contenente segreti tecnici o commerciali si intende esercitare il proprio diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti, e precisamente:
  _____
  _____
  _____

Luogo e data Nominativo e firma